



Al Prefetto della Provincia di Roma

Prot. 320461/Area 1 Bis/O.S.P. del 12/11/2015

PREMESSA

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) sono state introdotte disposizioni urgenti finalizzate a garantire trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.

Nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione della corruzione, sono state previste misure straordinarie per la gestione, il sostegno e il monitoraggio delle imprese che possono essere applicate, ai sensi dell'art. 32, comma 10, d'iniziativa del Prefetto nei confronti di aziende colpite da un'informazione antimafia interdittiva, ove sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Con protocolli d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015 sono state definite le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché l'applicazione delle misure straordinarie di gestione di cui sopra.

Con provvedimento n. 292814 del 20 ottobre 2015, in considerazione della sussistenza della presenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, è stato adottato un provvedimento interdittivo nei confronti della società INOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C.F.10150371002), con sede in Roma, via Collazia, 22;

Il provvedimento interdittivo antimafia scaturisce dalle complesse e delicate indagini condotte dalla locale Procura della Repubblica sulle gravi e diffuse infiltrazioni nel tessuto imprenditoriale, politico ed istituzionale di Roma, strategicamente pianificate e con determinazione criminale messe in atto da un sodalizio organizzato secondo il vincolo associativo e per i fini di cui all'art. 416 bis c.p.

La cooperativa INOPERA ed il presidente del Consiglio di amministrazione della società, Picarelli Alberto, nato a Monterotondo (RM) il 15/07/1962, risultano richiamati nell'Ordinanza di Applicazione di Misure Cautelari del Tribunale di Roma Ufficio VI GIP n. 17508/11 del 29/05/2015 nell'ambito del procedimento penale n. 30546/10 R.G. "Mondo di mezzo 2".



Al Prefetto della Provincia di Roma

Dal tenore delle intercettazioni telefoniche riportate nella ordinanza del 29/05/2015 è risultato che Picarelli Alberto, sebbene non indagato, considerati i rapporti con Salvatore Buzzi, fosse perfettamente a conoscenza dell'organizzazione "Mafia Capitale", ben introdotto nella stessa e asservito all'illecito "modus operandi" nel sistema dell'aggiudicazione degli appalti.

Dalla lettura dell'ordinanza del 29/05/2015 e dalle intercettazioni riportate nella stessa si evincono i colloqui intercorsi tra con Salvatore Buzzi¹, con il quale si accordava per la partecipazione ad una gara.

"Il 16/07/2014 Buzzi ribadiva a Nacamulli² l'incarico di parlare personalmente con tutti gli invitati alla gara e incarica Coltellacci³ di parlare con l'operatore economico INOPERA" " IL 17/07/2014 Buzzi interloquiva con Coltellacci, il quale lo assicurava circa INOPERA, in ordine ai partecipanti alla gara" "veniva chiamato da Alberto Picarelli, legale rappresentante di INOPERA, il quale lo assicurava della sua non partecipazione e segnava un credito a futura memoria nei confronti di Buzzi: *ALBERTO PICARELLI contattava Salvatore Buzzi, il quale chiedeva contezza se avesse ricevuto l'sms inviatogli la sera precedente. PICARELLI confermava, assicurando l'interlocutore di averne compreso chiaramente il contenuto sottinteso e chiedendo che il favore reso gli venisse riconosciuto in futuro: "l'ho visto non preoccuparti...Salvato' spero che un giorno pure io ti possa...quando ti chiedo qualcosa me venga accolta". Buzzi confermando di aver sancito un patto, affermava: "va bene, va bene, sono in credito con te. Grazie Alberto".*

"Il 21 luglio Buzzi, nel corso di una conversazione con i suoi collaboratori e Carminati⁴, comunicava gli esiti della turbativa, evidenziando come l'assenza di partecipazione degli altri competitor fosse frutto di accordi collusivi, con i quali erano stati contratti debiti di riconoscenza, attraverso i quali erano stati fermati tutti.

Il medesimo giorno, tuttavia, si apprendeva che le cooperative INOPERA e Un Sorriso avevano presentato la manifestazione d'interesse, così legittimando l'apertura di una formale competizione".

"Buzzi e Nacamulli si attivavano per bloccare l'operatore INOPERA, contattando tale Roman e il legale rappresentante PICARELLI, ottenendo il risultato".

¹ Buzzi Salvatore, nato a Roma, il 15.11.1955, detenuto in regime di 41 bis a seguito dell'O.C.C. del 28/11/2014, ritenuto "organo apicale" di una delle diverse articolazioni di mafia capitale. "Titolare di ruoli di gestione e controllo nelle cooperative che costituiscono lo strumento imprenditoriale attraverso cui viene realizzata l'attività del sodalizio nel settore economico, con precipuo riguardo ai rapporti con la pubblica amministrazione.

² Nacamulli Michele, nato a Roma il 03/04/1980, collaboratore di Buzzi

³ Coltellacci Sandro, nato a Monterotondo (RM) il 09/07/1964, agli arresti domiciliari nell'ambito del p.p. n. 30546/10 R.G.N.R per aver agevolato, attraverso le sue Cooperative, l'associazione di stampo mafioso in concorso con Buzzi Salvatore (1) e Carminati Massimo(4).

⁴ Carminati Massimo, nato a Milano, il 31.5.1958, detenuto in regime di 41 bis a seguito dell'O.C.C. del 28/11/2014, ritenuto capo e organizzatore del sodalizio operante su Roma e nel Lazio, che si avvale della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di estorsione, di usura, di riciclaggio, di corruzione di pubblici ufficiali e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici.



Al Prefetto della Provincia di Roma

Picarelli Alberto in passato ha ricoperto cariche in società coinvolte, per il tramite degli amministratori, nell'inchiesta Mondo di Mezzo, quali Atlante Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus (riconducibile a Coltellacci Sandro), SI.AL. Service Srl (V. Pres. C.d.A Buzzi Salvatore), Società Cooperativa Sociale Un Sorriso Onlus a r.l. (amministratore unico Coltellacci Sandro).

La società nel 2010 ha costituito due A.T.I. con la società Un Sorriso Onlus Soc. Coop. Sociale, nella quale figurava quale presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore Errico Gabriella, indagata con la stessa ordinanza del 29/05/2015.

Connotata di caratteri suoi propri di originarietà ed originalità, l'associazione in questione, diretta al vertice da Massimo Carminati, ha utilizzato il metodo mafioso nell'intervenire massivamente in un ambito elettivo delle organizzazioni di specie, gli appalti pubblici, facendo precedere tale obiettivo da una multiforme penetrazione nella pubblica amministrazione locale agevolata da una diffusa attività corruttiva.

L'ordinanza ricostruisce, sulla base degli elementi acquisiti dalla notevole mole di intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nel corso delle indagini, oltre che dai servizi di appostamento e controllo effettuati dalla polizia giudiziaria, l'attività illecita posta in essere da un sodalizio, diretto da Massimo Carminati, organizzato secondo il vincolo associativo e per i fini di cui all'art. 416 bis, in grado di intervenire massivamente nel settore degli appalti pubblici, mediante una multiforme penetrazione nella pubblica amministrazione locale, agevolata da una diffusa attività corruttiva.

Dalla valutazione effettuata in sede penale è risultato che nella strategia di penetrazione della P.A., *lato sensu* considerata, finalizzata a ottenere l'acquisizione di lavori pubblici e di singole attività economiche, il metodo mafioso ha avuto precisa efficienza causale. L'organizzazione, al fine di aggiudicarsi illecitamente gli appalti pubblici, si è avvalsa, altresì, di vari metodi tipicamente corruttivi, accomunati dalla permeazione degli enti locali e delle società da questi controllate.

La ricostruzione dell'operatività dell'organizzazione, denominata *Mafia capitale*, dei rapporti economici, finanziari e imprenditoriali che ne interessano l'attività ha rivelato l'esistenza di una fitta trama di relazioni, operazioni e di flussi finanziari. In particolare, si è evidenziata l'attività posta in essere da una burocrazia illecita (costituita dal capitale umano a disposizione dei soggetti apicali, Salvatore Buzzi e Massimo Carminati e, sul versante pubblico, da amministratori e dirigenti di società pubbliche, anche come proiezioni dell'associazione nel settore politico e amministrativo) che si è avvalsa di una contabilità illecita, di sedi sociali dove i componenti dell'organizzazione si incontravano, di modelli organizzativi illeciti finalizzati alla commissione dei reati, con separazione di competenze e distinzione di ruoli.

Cardine di tale infiltrazione è Salvatore Buzzi che *"gestisce, per il tramite di una rete di cooperative, le attività economiche dell'associazione nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della accoglienza dei profughi e rifugiati, della manutenzione del verde pubblico e negli altri settori oggetto delle gare pubbliche aggiudicate anche con*



Al Prefetto della Provincia di Roma

metodo corruttivo, si occupa della gestione della contabilità occulta della associazione e dei pagamenti ai pubblici ufficiali corrotti”.

Le indagini “hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all’esistenza di una organizzazione criminale di stampo mafioso operante nel territorio della città di Roma, la quale si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano per commettere delitti e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici”.

Il panorama economico e istituzionale che caratterizza la commissione di tali fatti è quello consueto in simili casi, costellato da conflitti di interesse, da connivenze istituzionali, dall’esistenza di cartelli d’imprese che impediscono la crescita di altri soggetti economici dall’utilizzazione dello strumento classico delle frodi fiscali e dalla curvatura eminentemente criminale che assume l’attività di impresa, dettata dalla possibilità di trarre immensi, illeciti profitti.

Dalla lettura dell’ordinanza emerge:

- *l’illecita strategia messa in atto dal sodalizio indagato e la natura dei rapporti tra i rappresentanti delle maggiori società impegnate nel settore dell’accoglienza per la provincia di Roma, con la costituzione di “un vero e proprio “cartello” che rendeva di fatto molto più complesse analoghe possibilità di impresa ad altre cooperative od associazioni presenti nello specifico settore”;*
- *che Picarelli Alberto, sebbene non indagato, considerati i rapporti con Salvatore Buzzi, fosse perfettamente a conoscenza dell’organizzazione “Mafia Capitale”, ben introdotto nella stessa e asservito all’illecito “modus operandi” nel sistema dell’aggiudicazione degli appalti;*

Pertanto, dall’ordinanza del 29/05/2015 si configura un quadro indiziario dal quale si desume la permeabilità e il condizionamento della cooperativa INOPERA da parte dell’organizzazione criminale riconducibile a Salvatore Buzzi.

Negli stessi termini, il Tribunale del Riesame, da ultimo con l’ordinanza del 16/06/2015, ribadendo la sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti di Buzzi, ha messo in luce *“la sua capacità di infiltrazione nel settore politico-imprenditoriale-economico attraverso la complicità di Carminati, del quale sfrutta la pregressa fama criminale e utilizzando la corruzione dei pubblici funzionari”.*

La Corte di Cassazione in data 10/04/2015 con le sentenze n. 24535 e 24536, aveva già confermato l’impianto accusatorio dell’inchiesta su “Mafia Capitale” e ritenuto fondata la matrice mafiosa dell’organizzazione criminale.

CONSIDERATO



Al Prefetto della Provincia di Roma

che le richiamate disposizioni di legge e le conseguenti Linee guida sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese si riflettano sulla conclusione di opere già avviate, ovvero sulla efficienza e la continuità di servizi o forniture in atto, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

che le "Seconde Linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90", sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 27 gennaio 2015, prevedono, peraltro che, ai sensi dell'art.92, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 159/2011 "tale procedimento debba essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto, con la conseguenza che l'impresa interessata è legittimata ad esercitare, nell'ambito di esso, esclusivamente gli strumenti di partecipazione previsti dagli artt. 7, 8 e 10 della legge n.241/1990 e non a chiedere l'avvio del procedimento stesso", e che, inoltre, le stesse Linee guida precisano che "Una volta adottata l'informazione inibitoria, il Prefetto dovrà obbligatoriamente dare corso alla verifica dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32";

che il provvedimento interdittivo antimafia è stato emesso nei confronti della società INOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, che ha come scopo e oggetto sociale tra l'altro, quello di svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, attività socio sanitarie e/o educative nonché attività finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, siano essi soci lavoratori o persone assistite, attraverso, tra l'altro la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi compresi i centri di accoglienza;

che, a seguito dell'adozione del provvedimento interdittivo antimafia del 20 ottobre 2015, con nota del 28/10/2015 la Prefettura di Livorno ha segnalato di aver stipulato una convenzione fino al 31 dicembre p.v. con la società per l'affidamento dei servizi di prima accoglienza a favore di 120 cittadini extracomunitari ed ha rappresentato che, allo stato, non sussiste la possibilità di affidare ad altri soggetti la conduzione dei servizi di accoglienza dei 120 migranti assegnati alla cooperativa in questione, ravvisando invece l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione del contratto per garantire la continuità dei servizi indifferibili, resi per la tutela dei migranti ospitati, richiedenti protezione internazionale.

che la risoluzione del contratto in essere, a seguito del provvedimento interdittivo adottato, avrebbe ricadute gravi e diffuse sulla continuità di servizi e funzioni indifferibili, quali i servizi di prima accoglienza a favore di 120 cittadini extracomunitari.



Al Prefetto della Provincia di Roma

che, la previsione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio, di cui all'art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia, è chiaramente preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici, che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto ma coincidono con quelli tassativamente previsti dalla norma, ossia l'esigenza di servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, la salvaguardia dei livelli occupazionali e l'integrità dei bilanci pubblici;

che sussiste pienamente l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di funzioni e servizi indifferibili, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali;

PRESO ATTO

della nota del Presidente dell'ANAC datata 9 novembre 2015;

PRESO ATTO

della nota della Prefettura di Livorno datata 28/10/2015;

DATO ATTO

che, con nota n. 312971 del 5 novembre 2015, è stata fornita comunicazione alla società INOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE dell'avvio del procedimento per l'applicazione delle misure straordinarie di cui al citato art. 32, comma 10, e che, in relazione alla predetta comunicazione, il Presidente pro tempore della società con nota del 6 novembre 2015 ha comunicato di non potere allo stato provvedere alla redazione di memorie difensive;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art.92, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 159/2011, nel testo modificato dal D. Lgs. N. 153/2014, il procedimento ex art. 32, comma 10, del decreto n. 90/2014 deve essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto che ha emesso il provvedimento interdittivo;

VALUTATO, per tutto quanto sopra,

che, in relazione al contratto per l'affidamento dei servizi di prima accoglienza a favore di 120 cittadini extracomunitari, destinatario di informazione antimafia interdittiva, sussistono i presupposti per l'attivazione della misura di straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi del citato art. 32, comma 10, ricorrendo tutte le condizioni previste dalle cennate disposizioni e le finalità di tutela ad esse sottese, e segnatamente:

- l'urgente necessità di assicurare la prosecuzione delle prestazioni previste dal contratto al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela del diritto fondamentale alla salute;



Il Prefetto della Provincia di Roma

- l'esigenza della salvaguardia dei livelli occupazionali, in considerazione delle particolari criticità sul piano sociale connesse all'immediata interruzione del servizio;

RITENUTO, pertanto,

- di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società INOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C.F.10150371002), con sede in Roma, via Collazia, 22, procedendo alla nomina di un amministratore a cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con specifico riferimento all'affidamento dei servizi di supporto alle attività amministrative e di governo della Prefettura di Livorno, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, "l'amministratore...sostituirà i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione" dell'appalto sopraindicato;

- di procedere alla nomina di un amministratore, rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n. 14 del 4 febbraio 2013;

INTERPELLATO

all'esito di compiuta istruttoria condotta da questo Ufficio, l'Avv. Antonino ILACQUA, nato a Messina il 07/04/1959, il quale ha manifestato la disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione alla concessione in questione, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

DATO ATTO

che l'Avv. Antonino ILACQUA vanta una riconosciuta esperienza nel settore, come risulta dal curriculum vitae, agli atti di questo Ufficio;

RITENUTO

di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in ragione della necessità di assicurare la continuità dei servizi erogati, nelle more di nuovo affidamento ai sensi della normativa vigente;

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;



Il Prefetto della Provincia di Roma

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014 (in G.U. 18.7.2014, n. 165), recante le Linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC - Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa, nonché le seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, sottoscritte dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'ANAC il 27 gennaio 2015;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

2. di ritenere sussistenti la propria competenza a provvedere e i presupposti previsti dall'art. 32, comma 10, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società INOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (C.F.10150371002), con sede in Roma, via Collazia, 22, procedendo alla nomina di un amministratore cui vengono attribuiti, *ex lege*, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con specifico riferimento all'affidamento dei servizi di prima accoglienza a favore di 120 cittadini extracomunitari di cui alla convenzione stipulata dalla Prefettura di Livorno, dando atto che per tutto il periodo di applicazione della predetta misura di gestione, "l'amministratore...sostituirà i titolari degli organi sociali dotati di omologhi poteri soltanto per ciò che concerne la gestione delle attività di impresa connesse all'esecuzione" del contratto sopraindicato;

4. di procedere con il presente decreto alla nomina di un amministratore, rinviando, al contempo, ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base delle tabelle allegate al decreto legislativo 4 febbraio 2013, n. 14;

5. di nominare l'Avv. Antonino ILACQUA amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della società INOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

6. di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente decreto perduri fino alla completa esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, in ragione



Il Prefetto della Provincia di Roma

della necessità di assicurare la continuità dei servizi erogati, nelle more di nuovo affidamento ai sensi della normativa vigente;

7. di stabilire che, ai fini dell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dal presente provvedimento, il Prefetto e l'amministratore individueranno specifiche linee guida per definire modalità e termini per la straordinaria e temporanea gestione delle attività oggetto di appalto, relativamente ai profili esecutivi, finanziari e contabili;

8. l'utile di impresa derivante dalla conclusione del contratto d'appalto gestito dal commissario, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, sarà accantonato in apposito fondo attraverso l'attivazione di una "*...forma di gestione separata e a tempo di un segmento dell'impresa...le cui modalità di attuazione e di governance potranno essere definite anche attraverso il ricorso agli strumenti previsti dall'ordinamento – si pensi, ad esempio, a quelli regolati dall'art.2447 – bis c.c. – che consentono forme di destinazione specifica del patrimonio sociale ad un determinato affare...*", come si legge nelle linee guida scaturite dal protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15 luglio 2014.

DISPONE

1. di notificare, nelle forme di legge, il presente decreto alla società INOPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

2. di comunicare il presente decreto, al Prefetto di Livorno, al Presidente dell'ANAC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, al Ministero dell'Interno - Gabinetto, alla Direzione Nazionale Antimafia, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, all'Avvocatura Generale dello Stato;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Lazio – Sezione di Roma, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

4. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web della Prefettura di Roma e di dare atto che gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti di sicurezza.

IL PREFETTO

(Gabrielli)



F. Gabrielli